



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante “*Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, del 10 aprile 2013, n. 60, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- VISTO** il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante “*Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147;
- VISTO** l’art. 19 del sopra menzionato D.L. n. 118/2021 e, in particolare, il comma 3-bis che prevede che: “*Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.a. commissario*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2022 che disciplina, fra l’altro, la procedura e i criteri per l’individuazione delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali nominare Fintecna commissario;
- VISTO** il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 22 dicembre 2025 che ha modificato la lett. a) del comma 2, dell’art. 1 del DM 25 maggio 2022;
- CONSIDERATO** che la novellata lett. a) del comma 2, dell’art. 1 del DM 25 maggio 2022 stabilisce che, nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria che presentino le caratteristiche previste dall’art. 19, comma 3-bis, del D.L. n. 118/2021, si procede alla nomina di Fintecna S.p.A., quale Commissario straordinario, nel caso di “*durata della procedura superiore a dieci anni dalla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria*”;
- VISTO** il decreto del Tribunale di Ancona del 24 giugno 2009, con il quale è stata dichiarata l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata;



- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato in data 23 luglio 2009, con cui il Dott. Roberto Corducci (poi deceduto), il Prof. Avv. Andrea Dalledonne e il dott. Pier Paolo Piccinelli sono stati nominati Commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata;
- VISTO** il decreto del Tribunale di Ancona del 6 aprile 2011, depositato il 22 aprile 2011, che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 270/1999, la cessazione dell'esercizio d'impresa di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata in a.s.;
- RILEVATO** che, in virtù della citata lett. a) del comma 2 dell'art. 1 del DM 25 maggio 2022 nella versione vigente, la procedura in argomento presenta caratteristiche tali da integrare i presupposti per la nomina di Fintecna S.p.A. quale Commissario straordinario, essendosi aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata da più di dieci anni;
- VISTA** la nota prot. 18452 del 12 marzo 2026 della competente Direzione generale, con cui, in conformità alla l. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento nei confronti dell'Organo commissariale di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata e di Fintecna S.p.A. ed è stato richiesto in contraddittorio procedimentale, rispettivamente, al citato Organo Commissariale di fornire eventuali elementi oggettivi attestanti l'imminente conclusione della procedura e a Fintecna S.p.A., quale soggetto beneficiario dell'eventuale provvedimento di nomina, di comunicare l'eventuale sussistenza di elementi ostativi o di incompatibilità alla sua designazione ex art. 1, comma 3, DM 25 maggio 2022;
- VISTA** la nota di riscontro dei Commissari straordinari prot. 23310 del 27 marzo 2026 e gli esiti dell'istruttoria della competente Direzione generale;
- RILEVATO** che, in esito all'istruttoria procedimentale condotta, gli elementi forniti dai Commissari straordinari non consentono ragionevolmente di ritenere imminente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata, non essendo emersi – alla luce della presenza di patrimonio immobiliare ancora da liquidare – elementi tali da poter conciliare la razionalizzazione della procedura con il completamento delle rimanenti attività liquidatorie e con la definizione dei contenziosi, anche ai sensi dell'art. 74-*bis* d.lgs. 270/1999;
- CONSIDERATO** pertanto, che la rappresentata situazione del patrimonio immobiliare e dei contenziosi di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata non consente, neppure in via prognostica, di poter trarre elementi oggettivi attestanti la conclusione di tale procedura di amministrazione straordinaria;



- CONSIDERATO** che l'art. 19, comma 3-*bis*, del D.L. n. 118/2021 e l'art. 1, comma 2, lett. a), del DM 25 maggio 2022, nella versione vigente, rispondono all'esigenza di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria che, pur avendo eseguito il programma autorizzato e pur trovandosi da lungo tempo in fase liquidatoria, risultino ancora aperte a distanza di oltre dieci anni dalla relativa apertura;
- RILEVATO** che una volta realizzate le finalità conservative proprie dell'amministrazione straordinaria, l'interesse della procedura deve essere orientato all'accelerazione del completamento, in tempi ragionevoli, delle residue attività liquidatorie, distributive e di definizione del contenzioso, avuto riguardo agli interessi del ceto creditorio;
- RITENUTO** che, nel caso della procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata, ricorrono esigenze di razionalizzazione e contenimento della durata della procedura, tenuto conto dell'avvenuta esecuzione del programma autorizzato, della risalenza della procedura e della permanenza di attività liquidatorie del patrimonio immobiliare e di definizione dei contenziosi pendenti ancora da completare;
- RITENUTO** opportuno, pertanto, nominare, ai sensi dell'art. 19, comma 3-*bis*, del D.L. n. 118/2021, Fintecna S.p.A. quale Commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata in a.s. in sostituzione del Prof. Avv. Andrea Dalledonne e dal Dott. Pier Paolo Piccinelli;
- ACQUISITA** la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte di Fintecna S.p.A.;

DECRETA

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria di Avicola Marchigiana Società cooperativa a responsabilità limitata è nominata, quale commissario straordinario, Fintecna S.p.A. (C.F. 05990230012).

Il presente decreto è comunicato a cura della Direzione Generale competente, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.lgs. 270/1999.

Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione Generale competente per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del d. lgs. 270/1999.

Roma,

IL MINISTRO